ATTUAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E MODIFICA DELLE NORME DI RECLUTAMENTO, STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 37-ter

Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai brigadieri capi

Articolo abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2003, n. 193.

Abrogato dal 1 gennaio 2005 · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198
Titolo	I — Riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'arma dei carabinieri
Capo	III — Stato giuridico e avanzamento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-198-1995/art-37-ter-attribuzione-di-uno-scatto-aggiuntivo-ai-brigadieri-capi/versione/8

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it